



ORDINANZA

N. 142 DEL 17/07/2018

OGGETTO : DIVIETO DI CONSUMO DAL GIORNO 20/07/2018 AL GIORNO 20/09/2018 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 06,00, DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE, NELLE AREE PUBBLICHE DI VIA MONS. CAZZANIGA, PIAZZA DE GASPERI, VIA MARCONI, PIAZZA EUROPA, VIA MATTEOTTI, PIAZZA ITALIA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PIAZZA GARIBALDI, E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE QUALI PARCHI PUBBLICI E PIAZZALI ANTISTANTI LUOGHI DI CULTO, ECC. OGGETTO DI ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE DI PERSONE E IN PARTICOLARE DI GRUPPI DI GIOVANI. DIVIETO DI ABBANDONO DI BOTTIGLIE IN VETRO, LATTINE, BICCHIERI DI QUALSIASI MATERIALE E/O CONTENITORI DI QUALSIASI GENERE NELLE STESSE AREE.

IL SINDACO

Premesso che è compito dell'Amministrazione assicurare la sicurezza e il decoro della città prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

Viste le ripetute segnalazioni e gli esposti, fatti pervenire da gruppi di cittadini e residenti, che richiedono sempre più spesso l'intervento della Polizia Locale nonché delle altre Forze dell'Ordine, al fine di poter fruire liberamente degli spazi urbani sotto elencati, evitando che si crei un clima di insicurezza e di degrado tale da limitare la libera circolazione delle persone, garantendo quindi la convivenza civile;

Viste le risultanze dei controlli della Polizia Locale riguardanti situazioni di degrado che hanno interessato nell'ultimo periodo in particolare alcune zone della città: **Via Mons. Cazzaniga, Piazza De Gasperi, via Marconi, Piazza Europa, via Matteotti, nonché P.zza Italia, Piazza della Repubblica, Piazza Garibaldi, le aree interessate dai nuovi insediamenti abitativi e altri luoghi di aggregazione quali parchi pubblici aperti e piazzali antistanti luoghi di culto ecc.**

Viste la relazione della locale Stazione Carabinieri riguardante i numerosi interventi effettuati dai militari dell'Arma nei periodi di primavera-estate, con frequenza spesso giornaliera e concentrazione particolarmente nelle ore serali e notturne, a seguito di varie segnalazioni e richieste da parte di cittadini, per il verificarsi di fenomeni di presenze di persone moleste, sia per schiamazzi che per comportamenti a volte aggressivi e violenti, comportamenti spesso determinati da abuso di bevande alcoliche, che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini e limitano le esigenze di tutela e tranquillità e del riposo dei residenti nelle stesse località sopra indicate.

Rilevato che il fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche, oggetto di osservazione e monitoraggio da parte della Polizia Locale, assume proporzioni rilevanti in determinate zone della città dove in

particolare nella stagione primaverile/estiva, si concentrano persone anche minorenni, nonché persone senza fissa dimora che, a causa del consumo/abuso di alcol, ingenerano episodi di disturbo delle attività e della libera circolazione delle persone, creando altresì turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana.

Preso atto che al consumo di tali bevande consegue il verificarsi di fenomeni di degrado urbano derivanti dall'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, di lattine e di contenitori vuoti.

Richiamato l'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, dalla legge , 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", in particolare al periodo che recita: *"...le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche....;*

Richiamato l'articolo 54 commi 4 e 4Bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, dalla legge , 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", *".....I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardo fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.....;*

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, indispensabile provvedere urgentemente al fine di garantire la sicurezza ed il decoro urbano messi a rischio delle situazioni sopra rappresentate, e di tutelare le esigenze di tutela e tranquillità e del riposo dei residenti.

Ritenuto indispensabile adottare idoneo provvedimento contingibile e urgente.

ORDINA

1. L'assoluto divieto di consumo dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di bevande alcoliche su aree pubbliche e private aperte al pubblico sopra indicate, escluso le aree di consumo dei pubblici esercizi ove sono consentiti la somministrazione ed il consumo con il servizio al tavolo e durante le manifestazioni organizzate, al fine di garantire le esigenze di sicurezza dei cittadini e il rispetto della tranquillità e del riposo in particolare dei residenti.
2. Nelle stesse aree è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine e/o altri contenitori vari al fine di evitare pregiudizio al decoro urbano e all'incolumità delle persone.

3. La presente ordinanza immediatamente esecutiva dal giorno della pubblicazione e con effetti fino al 20 settembre 2018, rimarrà affissa all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

Che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunale di Polizia Locale nei limiti edittali da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale e alle forze di polizia territorialmente competenti, che sono incaricate di farne rispettare prescrizioni e divieti.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Regione Lombardia nel termine di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Sig. Prefetto di Milano.

Gorgonzola , li 17/07/2018

Il Sindaco
Angelo Stucchi
Atto sottoscritto digitalmente